

REGOLAMENTO (CEE) N. 634/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/92 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/93⁽⁵⁾, una gara parziale ha luogo secondo un ritmo settimanale; che tuttavia per ragioni di difficoltà di carattere amministrativo si rende necessario revocare la gara parziale prevista per mercoledì 7 aprile 1993; che vista l'urgenza del provvedimento è opportuno prevedere la sua entratain vigore a decorrere della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 920/92 è sostituito dal seguente:

« 4. In deroga al disposto del paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 7 aprile 1993 non avrà luogo. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 18.